

	<p>LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. GRAMSCI”</p> <p>VIA ALBERTON 10/A 10015 IVREA (TO) - Codice Fiscale: 84004690016</p> <p>tel.: 0125.424357 - 0125.424742; fax: 0125.424338</p> <p>sito web: http://www.lsgramsci.it - http://www.lsgramsci.gov.it</p> <p>e-mail: TOPS01000G@istruzione.it - TOPS01000G@pec.istruzione.it</p>	
---	---	---

Circolare docenti n. 336

Circolare ATA n. 61

Ivrea, 30 /08/ 2021

A tutti i docenti

A tutto il personale ATA

Oggetto: Decreto-legge 6 agosto 2021 n.111 e obbligo del possesso ed esibizione del Green Pass

Il decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporto prevede che nell'anno scolastico 2021/2022 l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado si svolga prioritariamente in presenza.

Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività educativo-didattiche e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, restano vigenti tutte le misure già adottate nel corrente anno scolastico fino al termine di cessazione dello stato di emergenza.

La norma introduce inoltre l'obbligo di possesso ed esibizione del Green pass dal 1° settembre 2021 quale requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

La certificazione verde Covid-19 è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il Ministero della Salute – con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021/12 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. È previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione.

Le modalità per l'ottenimento dell'esenzione sono contenute nella circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n.35309. In particolare:

«Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse.»

Il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata”:

- il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo;
- conduce ad una conseguenza giuridica peculiare: a decorrere dal quinto giorno, la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde;
- per norma di carattere generale, anche per le assenze ingiustificate comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è inoltre sanzionata in via amministrativa con una sanzione pecuniaria (da 400 a 1000 euro)”.

Il Dirigente Scolastico
prof. Marco Bollettino